

Mag. sorv. Vercelli, 28 novembre 2012, F.L., est. Fiorentin

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di :

F.L. -----, nato a -----, il -----,

detenuto presso la Casa Circondariale di Vercelli;

per l'esame della eventuale dichiarazione di delinquenza abituale e applicazione di misura di sicurezza su richiesta della Proc. Rep. Milano del 16.03.2012 ;

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione di cui al separato processo verbale;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con atto in data 16.03.2012, la Procura della Repubblica di Milano ha richiesto l'applicazione di misura di sicurezza detentiva – previa declaratoria di abitualità nel reato ai sensi dell'art. 103, c.p. – nei confronti di F.L., in epigrafe generalizzato.

2. La parte pubblica ha corredato la propria richiesta di articolate considerazioni. Anzitutto, pur riconoscendo che, nella fattispecie, il fine-pena si colloca attualmente a notevole distanza di tempo (2018), il PM assume che la declaratoria di abitualità nel reato abbia natura dichiarativa; laddove la (concreta) applicazione della conseguente misura di sicurezza rivesta, invece, carattere dispositivo. Ne deriverebbe, ad avviso della Procura richiedente, la possibilità che il magistrato di sorveglianza proceda alla declaratoria di abitualità ai sensi dell'art. 103, c.p., anche se non sia attuale la possibilità di applicare all'interessato la conseguente misura di sicurezza, la cui irrogazione è stata, peraltro, formalmente richiesta.

2.1. Alla dichiarazione di abitualità *de qua* è collegata, invero, come puntualizza la parte pubblica, una serie di effetti, che afferiscono sia al momento processuale che a quello propriamente esecutivo, quali il divieto di accedere al c.d. "patteggiamento

allargato" (art. 444, comma 1-*bis*, c.p.p.); l'impossibilità del decorso della prescrizione della pena (art. 172, u.c., c.p.); la preclusione della concessione della detenzione domiciliare (art. 47-*ter*, L. n. 354/75).

2.2. Il PM richiama inoltre, a conforto della propria impostazione, un orientamento di legittimità che ritiene non necessaria la revoca della declaratoria di abitualità nel reato laddove il giudice ritenga di applicare, in luogo della misura detentiva, altra misura di sicurezza di specie diversa (Cass. Sez. I, 9.12.1998, n. 4730).

2.3. La Procura ripercorre, infine, l'*excursus* evolutivo dell'istituto dell' "abitualità nel reato", osservando che, anteriormente all'entrata in vigore della c.d. "legge Gozzini" (l. n. 663 del 1986), la declaratoria di abitualità era estinta soltanto per effetto della riabilitazione. Con riferimento al detto quadro normativo, la giurisprudenza riteneva che la dichiarazione di abitualità non potesse essere soggetta a revoca, bensì unicamente ad estinzione mediante riabilitazione; e che ad essere revocabile fosse invece la misura di sicurezza conseguente alla detta declaratoria. In seguito – osserva il Pubblico Ministero – l'ordinamento penitenziario è stato modificato nel senso di attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza in ordine al riesame della pericolosità nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Il magistrato può provvedere altresì, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale (art. 69, l. n. 354/75). Ne deriva, ad avviso del PM, che altro è il riesame della pericolosità sociale in capo al prevenuto ai fini della applicazione della misura di sicurezza; altro è la eventuale revoca della delinquenza abituale.

2.4. Che si tratti di due giudizi affatto separati e distinti appare, inoltre, approdo obbligato – ad avviso della Procura di Milano – considerato che l'accertamento della abitualità nel reato si desume dai parametri di cui all'art. 133, c.p., ed assume pertanto carattere retrospettivo e "storico"; laddove, ai fini della misura di sicurezza, il giudice dovrà, invece, effettuare una valutazione di pericolosità sociale attuale e quanto più possibile prossima alla effettiva applicazione della misura di sicurezza che ritenga necessario irrogare.

3. La richiesta della parte pubblica appare, allo stato, infondata e non può trovare accoglimento.

4. Ai fini della declaratoria di abitualità nel reato, deve essere accertato, ai sensi degli artt. 103, c.p. e 679, c.p.p., se il prevenuto *"dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra"*

condanna per delitto non colposo” e se : “tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi , della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133 [il giudice] ritiene che il colpevole sia dedito al delitto”.

5. Sulla natura della declaratoria ex art. 103, c.p., un recente orientamento della Cassazione (Cass. Sez. I, 10.12.2010, n. 2698, Frizziero, RV 249557, CED, peraltro non richiamato dal PM nella propria richiesta), ha ritenuto, qualora non sia posta in dubbio la sussistenza dei presupposti formali indicati dalla detta disposizione penalistica, che alla fattispecie debba applicarsi l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’istituto della sorveglianza speciale di P.S.

5.1. Invero, in materia di misure di prevenzione personali, la Suprema Corte, con indirizzo consolidato, ritiene che la misura della sorveglianza speciale di P.S. possa trovare applicazione anche nei confronti di soggetto in stato detentivo “poiché occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura e poiché l’incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura stessa”. Per l’effetto, si è affermato che la misura può avere concreto inizio solo quando venga a cessare lo stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l’eventuale venir meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Sez. Un. 25.10.2007, n. 10281, Gallo, Rv. 238658, CED).

5.2. La Cassazione, con l’arresto Frizziero, ritiene tali principi applicabili anche alla materia delle misure di sicurezza personali, poiché “fondate sui medesimi presupposti delle misure di prevenzione personali e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità”. Ne consegue, ad avviso dell’orientamento richiamato, che non può essere confuso “il momento deliberativo circa la pericolosità del condannato e la dichiarazione di delinquenza abituale e il momento esecutivo della misura di sicurezza”, talché lo stato detentivo non può essere ritenuto “ostativo anche alla valutazione della pericolosità, sempre rivalutabile, e alla dichiarazione di delinquenza abituale, che non solo comporta l’applicazione di misura di sicurezza, ma anche produce plurimi effetti ad altri fini (art. 109, comma 1, cod. pen.).” (Cass. 2698/10 cit.).

6. Nel prendere atto di tale indirizzo, si ritiene, tuttavia, che esso vada messo in raffronto con importanti considerazioni logico-sistematiche e di giustizia sostanziale, di seguito illustrate, che

suggeriscono di adottare – ai fini della decisione presente – una lettura non coincidente con quanto opinato dalla Suprema Corte nella sopra richiamata sentenza.

7. In termini generali, non sembra, anzitutto, che la questione si ponga – né, a quanto risulta, sia mai stata posta nella giurisprudenza di merito - con riferimento alla ipotetica preclusività dello stato detentivo ai fini della declaratoria di abitualità nel reato, ovvero ai fini della stessa irrogazione della misura di sicurezza ad essa conseguente, come pare adombrare l'indirizzo di legittimità sopra evocato ("la questione di diritto prospettata dal ricorrente attiene a questo aspetto della vicenda, sostenendosi in ricorso che nessuna incompatibilità sussiste tra lo stato di detenzione del condannato e la valutazione della sua pericolosità, attenendo la incompatibilità solo al momento esecutivo della misura di sicurezza ed essendo la pericolosità rivalutabile all'esito della detenzione": cfr. sent. Frizziero, p. 3); laddove il giudice di merito aveva, piuttosto, ritenuto preclusiva della possibilità di valutare la pericolosità sociale dell'interessato la lontananza nel tempo del fine-pena. E', infatti, pacifico che tale presunta incompatibilità attiene esclusivamente al momento esecutivo, così come è regolata dal preciso disposto normativo la scansione esecutiva delle pene e delle misure di sicurezza. *Nulla questio.*

8. Ciò che pare, al contrario, costituire il vero *punctum dolens* meritevole di riflessione è il profilo della possibilità di addivenire alla declaratoria di abitualità nel reato *ex art. 103, c.p.*, con conseguente applicazione di misura di sicurezza nel corso dell'esecuzione della pena (a prescindere – si puntualizza – se essa sia detentiva ovvero espiata con modalità alternative o sostitutive della detenzione), anche nel caso in cui il termine finale dell'esecuzione sia fissato a distanza temporale tale da rendere, in ogni caso, necessario un nuovo riesame della pericolosità sociale *in limine* alla concreta messa in esecuzione della misura di sicurezza.

9. L'arresto Frizziero risolve il dubbio applicativo ritenendo applicabile *de plano* alla materia delle misure di sicurezza i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle misure di prevenzione, ravvisando tre le prime e le seconde identità di *ratio*, identificata nella finalità di neutralizzazione della pericolosità del soggetto cui si indirizzano.

10. L'approdo ermeneutico non pare del tutto persuasivo, atteso che i sottosistemi cui la Cassazione fa riferimento obbediscono a finalità solo parzialmente coincidenti. Ben vero, infatti, che entrambe le tipologie di misure hanno in comune finalità preventive; occorre,

però, considerare che le misure di sicurezza assumono, nell'esecuzione penale costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato (art. 27, Cost. comma 3), una funzione (anche) risocializzatrice, peculiarità che marca una netta differenza rispetto al "mondo" delle misure di prevenzione personali. Tale assunto è fondato su elementi di natura anzitutto sistematica, poiché le misure di sicurezza sono strettamente collegate alla vicenda penale - art. 202, c.p., ed emblematicamente art. 103, c.p. - laddove le misure di prevenzione possono prescindere da tale correlazione, rivestendo, appunto, natura squisitamente preventiva e non già rieducativa.

11. Del resto, la parziale affinità riconosciuta sul piano sistematico tra misure di sicurezza e misure di prevenzione non ha impedito alla Corte costituzionale di rimarcare che si tratta, nella fattispecie, di "settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali" (così la sent. n. 321 del 2004. Sulla non comparabilità dei regimi che connotano le due tipologie di misure in comparazione si può far riferimento anche alla sent. n. 126 del 1983, che rigetta una questione che faceva leva su una violazione del principio di eguaglianza constatando la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto).

12. Anche il dato letterale evidenzia la netta distinzione delle misure di prevenzione dalle misure di sicurezza sotto il profilo di cui all'art. 27 comma 3 Cost., relativo alla finalità rieducativa della pena, che è propria appunto della sola pena, posto che "la misura di prevenzione assolve ad una funzione chiaramente distinta e non assimilabile a quella della pena" (così Corte cost., ord. n. 124 del 2004, in *Giur. cost.*, 2004, 1256 ss.). In relazione alle misure di sicurezza, infatti, l'ordinamento espressamente prescrive che la vigilanza nei confronti del sottoposto a misura di sicurezza sia esercitata in modo da favorirne il riadattamento alla vita sociale (art. 228, comma 4, c.p.).

13. Da tale riscontrata, importante differenza ontologica tra i due sottosistemi parrebbe non irragionevole trarre la conclusione che ogni *judicial transplant* dall'uno all'altro dei due sottosistemi non possa avvenire *tout court* bensì avendo cura che siano rispettati i principi fondamentali che caratterizzano il primo rispetto al secondo.

14. Non può sfuggire, in questa prospettiva di ragionamento, che la transposizione operata dalla sentenza Frizziero alla materia delle misure di sicurezza di un principio elaborato dalla

giurisprudenza con riguardo alle misure di prevenzione personali, deve essere considerata possibile nella misura in cui tale operazione non incida sul principio cardine dell'esecuzione penale e penitenziaria, codificato dal già ricordato canone costituzionale. Con riferimento a tale delicato snodo del percorso logico-giuridico, sembra, invero, che l'applicazione alla fattispecie in esame del principio mutuato dal sistema delle misure di prevenzione porti a risultati non coerenti con il rispetto del principio di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

14.1. Deve rilevarsi, da una prospettiva costituzionalmente orientata, che l'eventuale declaratoria di abitualità ex art. 103, c.p., applicata nei confronti di soggetto sottoposto ad esecuzione penale nelle sue fasi iniziali, ovvero quando l'esecuzione medesima debba ragionevolmente protrarsi per un lungo periodo di tempo, genera inevitabili effetti deteriori sulle *chances* di risocializzazione del condannato, mentre non esplica alcun concreto effetto sul piano delle esigenze preventive che essa intende, correlativamente, tutelare.

14.2. Il condannato in stato di detenzione non ha, infatti, la materiale possibilità di commettere quei nuovi fatti-reato che potrebbero essere evitati dagli effetti della declaratoria di abitualità nel reato (la misura di sicurezza detentiva "allegata" alla eventuale declaratoria non modificherebbe, infatti, in senso più restrittivo le modalità di detenzione ordinarie applicate all'interessato e, quindi, le garanzie di sicurezza). Lo *status* di delinquente abituale, per contro, inciderebbe su una articolata serie di disposizioni in materia di benefici penitenziari, ponendosi come condizione preclusiva ai fini dell'accesso ad alcune misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare nell'ipotesi di cui all'art. 47-ter, comma 01, L. n. 354/75; l'esecuzione domiciliare di cui all'art. 1, lett. b), L. 199/2010, ovvero la sospensione condizionata della pena di cui all'art. 1, lett. b), L. 207/2003).

14.3. Ne deriva che l'eventuale stigma della declaratoria di cui all'art. 103, c.p., mentre non produce alcun positivo effetto in termini di tutela delle esigenze preventive, determina tuttavia un concreto e grave pregiudizio delle possibilità di rieducazione del condannato in stato di detenzione, che si vedrà precluso (si badi: assolutamente precluso, senza alcuna possibilità di deroga) l'accesso ad una serie di benefici penitenziari ed opportunità di risocializzazione, con ciò realizzando un effetto antitetico all'obiettivo di rieducazione fissato nella Carta costituzionale.

15. Ma vi è un secondo profilo che pare meritevole di riflessione. La giurisprudenza è, invero, ormai pacifica nel ritenere che "dopo

l'entrata in vigore della L. 10.10.86, n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitudine nel delitto, presunta dalla legge - che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall'art. 102, c.p. - non è consentita ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale" (Cass. Sez. I, 16.6.1988, Li Volsi, *Giust. Pen.* 1989, II, 333). Sulla scia di tale indirizzo, altro arresto ha precisato che: "E' interpretazione di questa Corte che il solo accertamento dei precedenti e quindi delle condizioni che potrebbero portare ad una dichiarazione di abitudine, non possa essere sufficiente senza una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto stesso, mostrandone la capacità criminale (Cass. Sez. II, 8.1.1977, n. 2536 e più recentemente, Cass. Sez. V, 17.09.2008, n. 43077, Montalto, CED).

15.1. In altri termini, è ormai acclarato, a conferma del dato testuale - art. 69, l. n. 354/75 come modificato dalla "legge Gozzini" del 1986 - che la declaratoria di abitudine, nel suo momento dichiarativo come in quello estintivo, non è (più) collegata al fase di cognizione della vicenda processuale che investe il condannato; bensì è pienamente inserito nella dinamica dell'esecuzione penale e penitenziaria ad essa consequenziale, così da risultare strettamente correlata alla diagnosi di pericolosità sociale formulata dal magistrato di sorveglianza.

15.2. Ma tale giudizio prognostico non ha - a questo punto - nessuna valenza autonoma, acquistando senso unicamente se inserito in una prospettiva in cui - nell'ottica di *extrema ratio* dell'uso di strumenti preventivi - in tanto sia applicabile una misura di sicurezza in quanto sia valutata come strumento assolutamente necessario in una società democratica a neutralizzare una pericolosità sociale non altrimenti fronteggiabile.

16. Attesa la stretta correlazione sussistente tra la declaratoria di abitudine nel reato e la diagnosi di una concreta ed attuale pericolosità sociale in capo al prevenuto, a norma degli artt. 658 e 679, c.p.p., sembra non revocabile in dubbio che la competenza del magistrato di sorveglianza a procedere all'accertamento della pericolosità sociale del condannato abbia ragione di attivarsi solo in prossimità dell'effettiva esecuzione della misura di sicurezza: "quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (....) il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 [giudice

dell'esecuzione] trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti all'art. 679" (art. 658, c.p.p.).

16.1. Solo in data ragionevolmente prossima a quella in cui verrà data esecuzione alla misura di sicurezza vi sarà, inoltre, l'utilità concreta di attivare il procedimento di riesame della pericolosità e, solo allora, sarà – tra l'altro – individuato il magistrato di sorveglianza competente in base ai criteri di cui all'art. 677, c. p. p.

17. Tale assetto appare coerente con l'esigenza, già prospettata nelle pronunce della Corte Costituzionale del 27.7.1982, n. 139, del 28.7.1983, n. 249 e del 13.12.1988, n. 1102, successivamente recepita nell'art. 31, L. 663/1986, di esclusione di ogni presunzione di pericolosità sociale in capo al sottoponendo a misura di sicurezza, e dell'esigenza di effettuare l'esame di pericolosità sociale nel momento in cui la misura deve essere posta in concreta esecuzione, allo scopo di escludere ipotesi di esecuzione in assenza di un'operante offensività sociale del soggetto con conseguenze inutilmente afflittive nei confronti di quest'ultimo.

17.1. Quanto fin qui osservato viene, altresì, confermato dalla Corte di Cassazione prima sezione penale che, con pronuncia del 21.3.1991 n. 1169, ha chiaramente ribadito che solo in prossimità dell'esecuzione della misura di sicurezza può e deve operarsi il previsto riesame di pericolosità. Infatti, ogni pronuncia del magistrato di sorveglianza, emessa precedentemente a tale momento, sarebbe *inutiliter data*, poiché, comunque, dovrà nuovamente procedersi all'accertamento della pericolosità sociale del soggetto poco prima della sua concreta sottoposizione alla misura di sicurezza per valutare l'eventuale modificazione della situazione di fatto, nel frattempo intervenuta.

17.2. Deve, infine, essere considerato che il giudizio di pericolosità sociale non è un giudizio che l'ordinamento richiede al magistrato di sorveglianza in via teorica ed astratta, bensì in quanto finalisticamente orientato dal concreto reinserimento sociale dell'interessato; del che il detto giudizio, ove espresso, non potrebbe risolversi nel caso che qui occupa se non nei termini di in una enunciazione del tutto astratta, dal momento che, nella fattispecie, l'eventuale, concreta applicazione della misura di sicurezza detentiva richiesta dalla parte pubblica integra una possibilità allo stato meramente ipotetica (l'interessato potrebbe, infatti, risultare, al momento del fine-pena - nel caso di specie collocato al 15.12.2018 - non più socialmente pericoloso e dunque non meritevole dell'imposizione di una misura di sicurezza).

18. Inoltre, si ribadisce, riprendendo le considerazioni già formulate dianzi, che un giudizio espresso a notevolissima distanza di tempo dal termine dell'esperienza detentiva – quale richiesto dal PM nel presente procedimento – finirebbe per sconfessare implicitamente la valenza rieducativa del trattamento penitenziario così come sancita dalla Carta fondamentale (art. 27, comma 3, Cost.), laddove un'esecuzione penale finalisticamente orientata alla risocializzazione del condannato non può che esigere, nel momento in cui si valuta la personalità del soggetto e il suo grado di pericolosità sociale, che siano acquisiti e ponderati accuratamente i risultati del trattamento penitenziario e gli effetti sperati che quest'ultimo ha prodotto sulla personalità del reo.

18.1. In questa stessa prospettiva – come si è già evidenziato – una eventuale declaratoria di abitualità nel reato come richiesta dalla parte pubblica, oltre ad essere assunta senza il fondamentale apporto dei risultati del trattamento rieducativo esplicito nel corso della esecuzione (e dell'eventuale esperienza di ancor maggiore effetto risocializzante connessa all'ammissione a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari); costituirebbe un passaggio addirittura controproducente nell'ottica rieducativa, poiché al condannato dichiarato delinquente abituale sarebbe preclusa – *per ciò solo* e senza alcuna possibilità per il magistrato di sorveglianza di apprezzarne e ponderarne i progressi trattamentali – una parte importante delle possibilità di anticipato reinserimento sociale attraverso i c.d. “benefici penitenziari”.

19. L'opportunità di far coincidere la valutazione della “attualità” della pericolosità sociale del reo con il momento finale della vicenda esecutiva evita, infine, il paradosso di consentire la presenza nell'ordinamento di un giudizio di pericolosità, quale cristallizzato nella declaratoria di abitualità, attivato a scopo esclusivamente preventivo, poiché cronologicamente scollegato dalla verifica dell'attualità della pericolosità sociale nel momento della concreta applicazione della misura di sicurezza.

19.1. Un tale *modus operandi* realizzerebbe, tuttavia, una evidente distorsione a fini meramente preventivi dello strumento delle misure di sicurezza, che l'ordinamento struttura invece – come si è visto – anche e (nell'ottica costituzionalmente orientata) soprattutto a scopo di reinserimento sociale.

19.2. Ad analoghe obiezioni andrebbe incontro, del resto, una eventuale declaratoria di abitualità nel reato scollegata dalla contestuale concreta applicazione di una misura di sicurezza, atteso che, così operando, verrebbe a perdersi la *ratio* del sistema, che

collega in tutta evidenza la sussistenza di una specifica e attuale pericolosità sociale cristallizzata nel giudizio, appunto, di “abitudine” nel reato con l’applicazione di una ben specifica tipologia di misura di sicurezza (non a caso individuata dal Codice Rocco nel *genus* delle più gravose misure detentive).

20. Resta a dire, nella fattispecie, che la pena ancora da eseguire terminerà soltanto nel 2018, arco temporale di ampiezza tale da rendere la richiesta della Procura di Milano allo stato del tutto prematura rispetto alla possibilità di effettuare un effettivo giudizio di “attualità” della pericolosità sociale dell’interessato, nel senso dianzi precisato, atteso che, allo stato, è inevitabilmente incompleto il panorama istruttorio, difettando i dati relativi al trattamento penitenziario e all’eventuale esperienza di benefici penitenziari o misure alternative maturata nel corso del periodo esecutivo.

21. Nel caso di specie, peraltro, anche l’esame degli atti istruttori acquisti non sembra, poter sostenere una diagnosi di “attualità” della pericolosità sociale dell’interessato, atteso che la porzione di detenzione fino ad oggi compiuta dal soggetto ha denotato correttezza comportamentale e adesione al trattamento rieducativo, come si legge nella relazione trasmessa dall’istituto di detenzione; del che, nell’operare il doveroso raffronto tra i dati ricavabili dal certificato penale e dalla soggettività desumibile dalla natura dei reati per i quali l’interessato ha subito condanna con i dati allo stato positivi del percorso penitenziario, se ne trae la conclusione che il compendio istruttorio non appare allo stato idoneo a dimostrare la sussistenza di una pericolosità attuale di misura tale da imporre l’accoglimento di quanto richiesto dalla parte pubblica.

22. Peraltro, un eventuale giudizio di prevalenza del dato oggettivamente negativo rappresentato dalla valorizzazione dei criteri di cui all’art. 133, c.p. (e dunque, esclusivamente del passato criminale del soggetto), sui dati positivi derivanti dal percorso penitenziario, motivato sulla base della relativa brevità dell’esperienza detentiva rispetto ad un solido quadro fondato sul numero e la gravità delle precedenti condanne, non sarebbe – si osserva – rispettoso della *fairness* del giudizio, poiché finirebbe per essere pesantemente condizionato dal momento in cui la parte pubblica assuma l’iniziativa di avviare il procedimento ex art. 103, c.p. (nell’ipotesi più estrema, qualora la Procura richiedesse la declaratoria in esame il giorno successivo all’inizio della esecuzione penale a carico del soggetto, la valutazione del giudice dovrebbe prescindere del tutto dai risultati dell’osservazione sull’evoluzione della personalità) così che l’esito del giudizio verrebbe fatto

dipendere, in definitiva, dall'autonoma iniziativa di una soltanto delle parti.

23. Per tali motivi, la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Milano non può, allo stato, essere accolta.

P. Q. M.

VISTI gli artt. 666, 677 e segg. del c.p.p. e 202, c.p.;

UDITO il parere del Pubblico Ministero;

R E S P I N G E

allo stato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 103, c.p., dalla Procura della Repubblica di Milano volta ad ottenere la dichiarazione di delinquenza abituale nei confronti di F.L.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa l'archiviazione.

Vercelli, lì 28 novembre 2012.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(Dott. Fabio Fiorentin)